

# STORIA RDB SPA & RDHEBEL SPA

E' storia di conoscenza Europea l'evento "POSIZIONE di ABUSO DOMINANTE da parte di RDB spa & RDBHebel spa nei confronti di Italgasbeton spa".

Inizialmente, infatti, il Garante della Concorrenza e del Mercato Italiano aveva legittimamente coinvolto anche i relativi Enti della Germania, Francia ed altri Paesi Europei.

## FATTI

A partire dal 2004, come riconosciuto e scritto successivamente nella CTU del prof. Carlo Scarpa, RDB spa & RDBHebel spa avviano una posizione di abuso dominante contro Italgasbeton al fine di estromettere la stessa dal mercato Italiano.

Italgasbeton avvia un procedimento difensivo nel 2006, segnalando le operazioni illegali al Garante della Concorrenza e del Mercato ed avviando un procedimento legale presso la Corte d'Appello di Roma.

L'entità della posizione dominante è tale ed evidente che essa viene riscontrata:

- dalla Corte d'Appello di Bologna, che in data 30.06.2007 emette una ordinanza contro RDB spa & RDBHebel spa in cui ordina alle stesse di *"astenersi dal diffondere informazioni commerciali menzognere sul conto di Italgasbeton spa nonché dall'offrire alla clientela di Italgasbeton prezzi di vendita del gasbeton inferiori a quelli praticati ad altri clienti"*
- dal Garante della Concorrenza e del Mercato, che in data 24.10.2007 emette sentenza di condanna n° 17522 nei confronti di RDB spa & RDBHebel spa e di Xella International GmbH e Xella Italia srl, *in quanto colpevoli di attività illecite e di illegale condotta di abuso di posizione dominante nei confronti della società Italgasbeton spa, consistenti in:*
  - a) *offerta di un consistente ribasso del prezzo di mercato del calcestruzzo cellulare autoclavato ai clienti, tanto da indurli a desistere dalla conclusione di contratti con Italgasbeton, mediante l'avvio di una vera e propria strategia di dumping, caratterizzata da vendite effettuate sotto costo;*
  - b) *diffusione di informazioni commerciali denigratorie, tendenti a conculcare nella clientela il convincimento che Italgasbeton sarebbe stata a breve dichiarata fallita ovvero acquisita dal gruppo RDB;*
  - c) *storno di dipendenti, culminato nel passaggio del direttore commerciale di Italgasbeton a RDB Hebel, preceduto da un costante flusso di notizie riservate, trasmesse da dipendenti della Italgasbeton S.p.A. alle società RDB S.p.A. e RDB Hebel S.p.A.*

In data 26.06.2008 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rigetta i ricorsi di RDB spa & RDBHebel spa confermando la multa di importo di 1.960.000 €, mentre accetta il ricorso delle società Xella International GmbH e Xella Italia srl, pur avendo la Guardia di Finanza trovato documenti compromettenti dell'amministratore della Xella Italia srl circa la compartecipazione della stessa alle azioni contro Italgasbeton per una successiva spartizione del Mercato Italiano con RDB spa & RDBHebel spa.

In data 06.11.2007, Italgasbeton deposita la valutazione dei danni subiti e subendi prodotta dai professori:

- F. Ricotta – ordinario di Economia e gestione delle Imprese di Marketing dell'Università La Sapienza di Roma
- M. Costabile – associato di Economia e Gestione delle Imprese della università Bocconi di Milano.

Notiamo che la perizia prende in esame – in base alle indicazioni della Corte d'Appello di Bologna, solo gli anni 2005 e 2006, mentre il CTU PROF. Carlo Scarpa nel suo studio scopre che l'abuso parte dal 2004.

# STORIA RDB SPA & RDHEBEL SPA

L'importo documentato dei danni ammonta a **10.620.000 €**, "disaggregabile come segue:

1. perdita di margini per il biennio 2005-2006: € 2.995.000
2. minori margini derivanti dalla perdita di avviamento nelle relazioni con la clientela: € 1.260.000
3. minore capacità di attrazione di nuovi clienti nel biennio 2005 e 2006: € 1.298.000
4. danni all'immagine e alla reputazione: € 2.670.000

A tale valore è necessario aggiungere una stima in via equitativa delle aree di danno per le quali disponibilità di dati e metodi non hanno consentito una quantificazione analitica. Per tali aree, come accennato, si ritiene che il danno non sia inferiore al 30% di quanto analiticamente valutato, e quindi pari a circa **€ 2.400.000"**

Nello stesso periodo, RDB spa & RDBHebel spa appostano nel bilancio un importo di "5.000.000 € per il caso Italgasbeton", a seguito di intervento della Consob, essendo RDB spa società quotata in borsa.

In data 15.05.2012 il Consiglio di Stato definitivamente rigetta il ricorso di RDB spa & RDBHebel spa con sentenza n° 4873 e conferma la multa di 1.960.000 € ed "ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".

Le procedure della Corte d'Appello di Bologna sono lunghe, molto lunghe.

Il CTU prof. C. Scarpa opera nel calcolo dei danni accettando la collaborazione dei tecnici di RDB spa & RDBHebel spa, come evidenziato in uno scambio mail con i Ctp di Italgasbeton. Inoltre, egli viene contestato dai Ctp Italgasbeton a causa del metodo non riscontrabile di utilizzazione dei dati forniti da RDB, che risultano non congrui e "ad hoc", mentre dovrebbero essere utilizzati i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza all'interno della verifica effettuata dal Garante della Concorrenza e del Mercato.

La bozza del 10.08.2012 della CTU riporta i seguenti valori di danno:

## Bozza della Relazione del CTU – Causa RG 1908/2007

### Tabella 36: L'utile perso da ITGB secondo le tre metodologie proposte

	2005	2006	Totale
Stima 1: solo i clienti perduti da ITGB verso RDB che abbiano effettuato acquisti sottocosto	240.413	290.301	530.714
Stima 2: tutti i clienti perduti da ITGB verso RDB	488.283	503.346	991.629
Stima 3: ipotesi in cui la quota di mercato di ITGB relativamente a RDB viene mantenuta costante	284.000	318.000	602.000

In relazione ai quesiti formulati, lo scrivente CTU ritiene quindi di avere fornito le risposte richieste, e resta a disposizione per ogni chiarimento o integrazione.

I Ctp Italgasbeton contestano i valori ripetutamente, (cfr. osservazioni del 18.06.2012 e del 10.08.2012) osservando tra le altre cose che sono state non considerate alcune voci di danno, completamente sconosciute dal CTU.

Risulta agli atti che il CTU recepisce tali mancanze e procede a definire il testo della CTU.

Il risultato che consegue da questa revisione genera il seguente valori di danno nella CTU depositata in data 24.10.2014:

# STORIA RDB SPA & RDHEBEL SPA

## Relazione finale del CTU – Causa RG 1908/2007

**Tabella 38: L'utile perso da Italgasbeton secondo le due metodologie proposte (con e senza riconoscimento delle vendite a traino)**

	2005	2006	Totale
Stima 1: si considerano solo i clienti perduti da Italgasbeton verso RDB che abbiano effettuato acquisti sottocosto	240.413	426.348	666.761
Stima 1bis: come sopra, comprensivo delle vendite "a traino" (+ 5,4%)	253.395	449.371	702.767
Stima 2: ipotesi in cui la quota di mercato di Italgasbeton relativamente a RDB viene mantenuta costante	284.000	318.000	602.000
Stima 2 bis: come sopra, comprensivo delle vendite "a traino" (+ 5,4%)	299.336	335.172	634.508

Overo, il danno risulta minore pur avendo aumentato le voci di danno !!!

Le contestazioni dei Ctp di Italgasbeton non vengono recepite e, anzi, avviene l'imponderabile:

- il fascicolo rimane per anni nelle mani del CTU, il quale non procede secondo quanto ripetutamente ordinato dalla Corte d'Appello di Bologna
- le società RDB spa & RDBHebel spa a partire dalla fine dell'anno 2011 presentano problematiche di liquidità; nel 2012 falliscono; quindi entrano in Amministrazione Straordinaria; infine falliscono definitivamente nel 2014.  
Tutti questi eventi "Fallimento => Amministrazione Straordinaria => Fallimento" generano una continua sospensione delle attività giudiziarie.  
Italgasbeton deve sobbarcarsi costi incredibili per tenere dietro a questa serie doppia di:  
fallimento => amministrazione straordinaria => fallimento.  
Infatti, quando RDB spa fallisce, il procedimento si interrompe; Italgasbeton nei tempi dovuti reintegra il procedimento.  
Quando RDBHebel spa fallisce, il procedimento si interrompe; Italgasbeton nei tempi dovuti reintegra il procedimento.  
Quando RDB spa entra in Amministrazione Straordinaria, il procedimento si interrompe; Italgasbeton nei tempi dovuti reintegra il procedimento.  
Quando RDBHebel spa entra in Amministrazione Straordinaria, il procedimento si interrompe; Italgasbeton nei tempi dovuti reintegra il procedimento.  
Quando RDB spa fallisce, il procedimento si interrompe; Italgasbeton nei tempi dovuti reintegra il procedimento.  
Quando RDBHebel spa fallisce, il procedimento si interrompe; Italgasbeton nei tempi dovuti reintegra il procedimento.
- Nelle more, il CTU si guarda bene dallo svolgere i compiti.
- Nel frattempo, nei procedimenti dei fallimenti RDB spa e RDBHebel spa, il Tribunale di Piacenza riconosce 1.303.008,00 € quale importo dovuto ad Italgasbeton per i danni procurati dalla posizione

# STORIA RDB SPA & RDHEBEL SPA

di abuso perpetrata, evidenziando l'importo 9.382.992,00 € (n.d.r.: residuo dei 10.620.000 €) quale "importo non riconosciuto" in attesa della quantificazione finale derivante da sentenza.

In data 14.02.2017, la Corte di Bologna emette la sentenza n° 402/2017, dichiarandosi non competente e rinviando la quantificazione del danno al Tribunale di Piacenza ove sono gestiti i fallimenti di RDB spa e RDBHebel spa; inoltre, condanna Italgasbeton alle spese per due terzi inclusive delle spese della CTU.

In data 14.04.2017 Italgasbeton ricorre alla Suprema Corte di Cassazione per contestare l'ingiusto addebito delle spese, dovendo accettare che la lungaggine dei tempi intervenuta a causa degli eventi accaduti su RDB spa e RDBHebel spa (fallimento => amministrazione straordinaria => fallimento) ha generato il diritto del Tribunale fallimentare a pronunciarsi in merito alla quantificazione dei danni.

Qualcuno dica se non è verificato il detto popolare: "oltre al danno, la beffa !"

. . . e di certo i tempi per avere una corretta quantificazione del danno continueranno ad essere lunghi . .